



Per una separazione dei genitori a misura dei minori

Linee guida a cura del gruppo internazionale UNCM¹

Premessa

L'Italia partecipa dalla fondazione, il 5 maggio 1949, con altri 46 Paesi di cui 28 appartenenti all'Unione Europea, al Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni pacifiche ai problemi sociali in Europa. Fondato col Trattato di Londra, il Consiglio d'Europa è quindi il più grande progetto mai esistito per la realizzazione di uno spazio giuridico europeo comune per più di 820 milioni di cittadini dove sviluppare un'identità, basata su valori condivisi, che trascendano le diversità culturali. Tale obiettivo è perseguito dal Consiglio d'Europa con la conclusione di accordi per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri, così come con l'adozione di strumenti diversi, quali le linee guida adottate il 17 novembre 2010 in seno al Programma del Consiglio d'Europa "Costruire un'Europa per e con i bambini".

Dette linee guida ² esplicitano nella prefazione quello che è stato un motivo ispiratore per il gruppo internazionale e per l'ipotesi del progetto *"per una separazione dei genitori a misura di minore"*.

Il Consiglio d'Europa ha specificato che *"Un sistema giudiziario a misura di minore deve saper trattare i bambini con dignità, rispetto ed equità. Deve essere accessibile, comprensibile ed affidabile. Deve essere un sistema che presta ascolto ai minori, tiene in seria considerazione il loro punto di vista e si assicura che siano protetti anche gli interessi di coloro che non possono esprimersiomissis...."*.³

In tale ottica il Consiglio d'Europa ha riconosciuto e identificato i connotati migliori che il diritto deve avere per essere *"a misura dei bambini"*, così come identificato anche dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 (ratificata dall'Italia con la Legge n. 79 del 1991) che ispira l'operato mondiale più avanzato nella materia, rispettando i bisogni dei ragazzi, ma senza chiedere a loro di prendere decisioni al posto degli adulti. Inoltre è stato dichiarato il ruolo

¹ Responsabile Avv. Grazia O. Cesaro, con la collaborazione delle Avvocate Ilaria Bartolucci, Carlotta Barbetti, Marzia Ghigliazza e Manuela Toma .

² http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_IT.pdf

³ Prefazione alle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla *child-friendly justice*, del 17 novembre 2010.

imprescindibile degli operatori giuridici e della diffusione di una cultura giuridica che incida nelle aule di giustizia sia con una giurisprudenza che le recepisca, sia con progetti anche legislativi che ne trasmettano e ne accolgano lo spirito e il concreto operare.

Ci piace molto pensare che, anche nel nostro Stato, sia possibile credere che “ *la giustizia debba essere amica dei minori. Non dovrebbe camminare davanti a loro, perché potrebbero non seguirla. Non dovrebbe camminare dietro di loro, perché i minori non dovrebbero avere la responsabilità di scegliere il cammino. La giustizia dovrebbe camminare al loro fianco ed essere loro amica.*”.⁴

Per poter pensare che un domani ciò possa accadere, abbiamo cercato di identificare quelli che sono i punti più critici delle procedure che riguardano i minori e i loro genitori, così da suggerire delle possibili modifiche e prassi, sia per gli operatori che per il legislatore.

Le modifiche mettono al centro della procedura di separazione dei genitori la necessità di offrire informazioni chiare ed indispensabili sulle esigenze dei minori coinvolti, sia quelle di vita, intese come vita di relazione familiare e sociale, sia quelle relate ai bisogni materiali ed economici del minore, connesse alla capacità dei genitori di provvedervi .

Ci piace infine ricordare che i principi ispiratori del progetto qui richiamati, sono già patrimonio comune del nostro ordinamento nel quale sono stati introdotti, nell’ambito del sistema integrato della tutela dei diritti fondamentali che vede quali suoi pilastri fondamentali la CEDU e la Carta di Nizza così come emendata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - 2000/C 364/01), nonché la Convenzione Europea sull’Esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 77 del 2003).⁵

I giudizi di separazione vedono spesso come incolpevoli ed inconsapevoli protagonisti i figli minori della coppia, malgrado essi non siano parti processuali. Per questi motivi si è pensato a

⁴ Prefazione alle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla *child-friendly justice* del 17 novembre 2010, che riprende il motto attribuito ad Albert Camus.

⁵ Nel preambolo della Convenzione Europea di Strasburgo è contenuto l’invito alle famiglie a raggiungere accordi abbassando i conflitti, ricorrendo ai giudici e alle autorità amministrative competenti in tema di custodia e tutela del minore solo quando non vi sono altre soluzioni e comunque con ricorsi il più possibile consensuali; quando il conflitto genitoriale è troppo alto, l’intervento istituzionale è comunque considerato una modalità che non contribuisce alla serena crescita del minore.

delle linee guida che si occupino della posizione, del ruolo, dei diritti e dei bisogni, morali e materiali, di un minore, i cui genitori hanno deciso di mettere fine alla loro unione. Esse contengono una serie di auspici, idee e proposte perché ogni giudizio di separazione tra genitori prenda preliminarmente in considerazione l'interesse superiore del minore, nel rispetto dei suoi diritti, da quello di essere ascoltato e rappresentato – in casi di particolare necessità – , a quello di avere una giustizia rapida, con operatori esperti, che gli permetta di ritrovare, anche nella nuova situazione, una stabilità familiare, che non comprometta il suo benessere psico-fisico, la sua dignità e libertà, i suoi interessi legali, sociali ed economici.

Linee guida

- 1) È fondamentale che magistrati, avvocati e tutti i professionisti coinvolti in un procedimento che vede coinvolti figli minori abbiano una formazione interdisciplinare, anche extragiuridica, su diritti e bisogni dei minori.
- 2) I genitori dovrebbero essere avvisati della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare ed incoraggiati a seguirne il percorso, anche a giudizio iniziato, qualora la stessa si riveli utile a tutelare l'interesse superiore del minore.
- 3) Qualora venga introdotto da uno dei genitori un procedimento giudiziario che coinvolga un minore, esso dovrebbe essere trattato con particolare urgenza e rapidità, al fine di fornire una rapida soluzione alla situazione del minore e di tutelarne il superiore interesse.
- 4) L'atto introduttivo dei giudizi di separazione dei genitori dovrebbe essere redatto secondo *format* predefiniti, in ossequio a criteri di sintesi ed efficacia, che permettano di mettere in evidenza in primo luogo tutti i dati relativi ai minori coinvolti nella separazione e dunque, oltre alle informazioni anagrafiche, anche quelle relative ad abitudini di vita, esigenze scolastiche, parascolastiche, mediche, frequentazioni abituali, etc (si propone a titolo esemplificativo lo schema n. 1 allegato).
- 5) Nei giudizi di separazione dei genitori dovrebbe essere prevista la *disclosure* completa dei redditi e patrimoni degli stessi nonché delle spese per il *ménage* familiare, secondo schemi predefiniti ed uguali su tutto il territorio nazionale da allegarsi al ricorso od alla memoria di costituzione, al fine di permettere al Giudice di stabilire con equilibrio che il minore possa

mantenere le condizioni di vita che i genitori sono effettivamente in grado di garantire (si propone a titolo esemplificativo lo schema n.2 allegato).⁶

6) Qualora nei giudizi di separazione sussista un conflitto di interessi tra il minore ed i genitori, il minore dovrebbe avere diritto alla nomina di un proprio rappresentante in giudizio ed avere accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

7) Il minore dovrebbe avere il diritto di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione in ogni giudizio che lo riguardi personalmente, secondo i principi fissati dal Consiglio di Europa. Il minore dovrebbe avere il diritto di essere informato preliminarmente, dal magistrato e dal proprio rappresentante, in maniera adeguata all'età, dei propri diritti, della possibilità di essere ascoltato e di esprimere la propria opinione, delle possibili conseguenze dell'azione dei genitori.

8) Ogniqualvolta sorga un contrasto tra i genitori sulle scelte che riguardano la vita del minore, dovrebbe essere prevista una procedura snella e tempestiva, in modo da ottenere una risposta immediata dal Giudice, senza compromettere le esigenze di vita ed educative del minore coinvolto.

9) Tutti i provvedimenti necessari per agevolare l'esecuzione di decisioni/ sentenze che coinvolgono o riguardano i minori devono essere assunti con rapidità e in modo da tutelare la persona minore da possibili strumentalizzazioni e disagi psicologici, eventualmente anche con l'ausilio di servizi specializzati che offrano orientamento e sostegno, possibilmente a titolo gratuito, ai minori e alle loro famiglie. L'esecuzione forzata delle sentenze dovrebbe essere attuata solo come ultima istanza.⁷

Milano, 14 giugno 2014

La Presidente

Avv. Paola Lovati

Responsabile Settore Internazionale

Avv. Grazia Ofelia Cesaro

⁶ Entrambi gli schemi allegati sono stati elaborati sulla base di proposte di modelli per la redazione di atti in materia di diritto di famiglia elaborati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, gruppo famiglia e minori

⁷ La proposta di un'ulteriore linea-guida n.10) "Si dovrebbe prevedere che nei giudizi di separazione che coinvolgano i minori, non si possa richiedere l'addebito, che potrebbe essere oggetto di separata azione" è in fase di approfondimento.

➤ Schema 1

A) NOTIZIE RELATIVE AL MINORE E AL SUO LUOGO DI VITA
- indicare dove e con chi vive il minore al momento del deposito del ricorso;
- indicare specificatamente se ci sono altre persone conviventi con il minore (nuovo compagno del ricorrente) e che rapporti hanno con il minore;
- indicare nome e cognome di eventuali altri figli che fanno parte della famiglia ma sono figli o solo del dichiarante o solo del resistente;
- indicare attuali o pregressi interventi dei Servizi Sociali sul minore, procedimenti civili o penali relativi al minore.
B) ISTRUZIONE – FORMAZIONE – SALUTE – CORSI – ATTIVITÀ
- indicare l'istituto scolastico che frequenta o che frequenterà il minore;
- indicare la partecipazione ad eventuali corsi;
- indicare se il minore ha esigenze specifiche di assistenza a scuola;
- indicare se il minore gode generalmente di buona salute o se ha qualche patologia, indicare eventuale esistenza di polizza sanitaria.
C) ASSISTENZA DEL MINORE, RAPPORTI DEL MINORE CON ALTRO GENITORE, PARENTI E/O ALTRE FIGURE DI RIFERIMENTO
- indicare il genitore che si occupa del minore quotidianamente;
- indicare se i genitori lavorano e in tal caso chi si occupa del minore in loro assenza;
- indicare orari di lavoro dei genitori, piano ferie e giorni liberi;
- indicare chi si occupa del minore durante le vacanze;
- indicare, se già in atto, modalità attuali di visita dell'altro genitore, ovvero dettagli su: incontri con l'altro genitore o permanenza presso di lui/lei; dettagli su gestione vacanze e festività;
- indicare tempi e modalità attuali di frequentazione/permanenza del minore con altri parenti di entrambi i rami della famiglia (nonni, zii, cugini, fratelli, ecc.) e/o con altre persone per lui significative.

➤ Schema 2

D) CAPACITA' PATRIMONIALE / REDDITUALE

1) indicare familiari conviventi a carico del dichiarante (figli; compagno o altro) e specificare in che misura;
2) indicare se il ricorrente:
gode di redditi da lavoro dipendente (in caso positivo, fornire l'indicazione precisa del datore di lavoro) ed indicare l'importo della retribuzione netta annuale;
gode di redditi da lavoro autonomo ed indicare retribuzione netta annuale;
gode redditi da partecipazioni societarie ed indicare importo netto annuale;
gode redditi da pensione, indicare l'importo della pensione netta annuale.
3) indicare le proprietà immobiliari con riferimenti catastali completi (visura) e indicare la loro destinazione e la redditività (canone di locazione annuale lordo);
4) indicare la dimensione dell'immobile dove vive il minore (numero di camere etc.);
5) indicare se l'immobile è di proprietà o è condotto in locazione o comodato; indicare a quanto ammonta l'eventuale mutuo, le spese condominiali o il canone di locazione ed indicare chi sostiene il relativo costo;
6) indicare l'assetto finanziario precisando: conti correnti, investimenti, fondi polizze e relativi importi nonché le informazioni di cui alla nota ¹ ;
7) indicare eventuali altre entrate:
a) indennità esentasse e data di incasso della stesse;
b) eventuali benefits per figli per scuola o altro, assegni per il nucleo familiare, eventuali contributi di altri;
8) indicare importo totale di uscite (spese): affitto, trasporti, utenze, alimentari ed altre spese connesse elencandole con voci separate distinte e riportando il totale annuale e mensile.

¹ A) Proprietà di beni mobili registrati (per le autovetture: il tipo, l'anno d'acquisto, il canone leasing o la rata di finanziamento, l'importo dell'assicurazione e del bollo; per le imbarcazioni: la tipologia – a vela o a motore – e la lunghezza, nonché il canone annuo del rimessaggio); B) Collaboratori domestici con indicazione del nominativo, della retribuzione e dell'importo mensile dei contributi assicurativi e previdenziali; C) Esistenza di mutui o finanziamenti, causale e specificazione della durata del rimborso e del canone mensile; D) Esistenza di contratti locativi (precisando le località in Italia o all'estero) per case di abitazione o vacanza, il canone annuo corrisposto, l'anno di acquisizione e la durata; E) L'iscrizione a circoli ricreativi o sportivi o culturali per sé o per i figli con indicazione dell'esborso associativo annuo; F) Iscrizione dei figli a scuole o Università non pubbliche con indicazione delle rette annue e spese accessorie.